

**A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore 06 - Deliberazione n. 582 del 2 agosto 2010 – FEP Campania 2007-2013 - adempimenti organizzativi (con allegato).**

**PREMESSO** che:

- con regolamento 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, concernente l'istituzione del Fondo Europeo della Pesca – F.E.P., sono stati stabiliti gli obiettivi e i contenuti della nuova politica comunitaria della pesca e i principi informativi per la formulazione dei programmi d'intervento da attuare in materia di pesca e acquacoltura nel periodo 2007/2013;
- con Regolamento (Ce) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 sono state approvate le modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 1198/06;
- i citati regolamenti prevedono che ciascun Stato Membro adotta un Piano Strategico Nazionale per il settore della pesca, da sottoporre alla Commissione per l'approvazione, ed elabora un Programma Operativo per l'attuazione delle politiche e delle priorità cofinanziate tramite il FEP;
- con decisione della Commissione C(2007)6792 del 19.12.2007 è stato approvato il programma operativo del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013;
- con nota prot. n. 604 del 10 gennaio 2008, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - nel seguito MIPAAF - ha comunicato l'avvenuta approvazione del Programma Operativo Nazionale ( di seguito P.O.N.) da parte della Commissione;
- il 18 settembre 2008 è stato sottoscritto l'Accordo Multiregionale, tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le Regioni, con il quale le Regioni sono individuate quali Organismi Intermedi, per la delega di alcune funzioni nell'ambito della struttura del FEP, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- con Decreto del 30.12.2008, n. 60, il Coordinatore dell'A.G.C. 11 ha conferito incarichi finalizzati alla definizione della struttura organizzativa del F.E.P., individuando quale Referente regionale dell'Autorità di Certificazione Nazionale il funzionario responsabile della Posizione Organizzativa per la certificazione, incardinata nel Settore Bilancio e Credito Agrario dell'AGC 11 e l'Unità di Gestione del Sistema Informativo e Monitoraggio FEP;
- con nota del 10.03.09 n. 1230/UDCP/GAB/GAB, il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha designato quale Referente per l'attuazione del Programma Operativo FEP 2007-2013 la dott.ssa Daniela Lombardo, Dirigente *pro tempore* del Settore del Piano Forestale Generale dell'AGC 11, nel cui ambito è incardinato il Servizio "Rapporti con gli Enti Locali per il Piano Forestale Generale e con la Commissione Europea in materia di interventi a favore dell'acquacoltura e delle acque marittime;
- con successivo Decreto del 6.4.2009, n. 24, il Coordinatore dell'AGC 11 ha individuato quale Referente regionale per l'attuazione del PO FEP 2007/2013 il Dirigente *pro tempore* del Settore del Piano Forestale Generale dell'AGC 11, nel cui ambito è incardinato il Servizio "Rapporti con gli Enti Locali per il Piano Forestale Generale e con la Commissione Europea in materia di interventi a favore dell'acquacoltura e delle acque marittime;
- con nota del 17.2.2009 il Settore Piano Forestale Generale ha trasmesso alla Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura del MIPAAF il Manuale dei Sistemi di Gestione e Controllo, elaborato in conformità all'art. 71 del Reg. (Ce) n. 1198/2006;

**CONSIDERATO** che

- successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo Multiregionale, il MIPAAF ha rappresentato alle Regioni l'esigenza della sottoscrizione di apposite Convenzioni, ciascuna per ogni Regione, accessive all'Accordo suddetto necessarie a perfezionare in modo definitivo l'assetto del FEP;
- la Regione Campania ha sottoscritto in data 29 marzo 2010 la Convenzione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in qualità Autorità di Gestione del P.O. Nazionale;
- analoghe convenzioni sono state previste tra AGEA – l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Organismo Pagatore Nazionale, in qualità di Autorità di Certificazione del Fondo Europeo della Pesca (FEP), e le Regioni, una per ogni Regione, per la delega di alcune funzioni previste dalla

normativa comunitaria per la Certificazione delle Spese del FEP 2007/2013, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 38 del Reg. (CE) n. 498/07;

- con nota dell'1.6.2010, prot. n. 0478573, il Coordinatore dell'AGC 11 ha trasmesso lo schema di Convenzione all'Avvocatura regionale onde ottenere il parere di competenza;

**VISTO** il parere che l'Avvocatura regionale - Settore Consulenza Legale e documentazione - ha reso in data 16.6.2010, prot. n. PS 127/11 -00/2010 in merito allo schema di Convenzione;

**CONSIDERATO** inoltre,

- che con nota del 21 aprile 2010, prot. n. 0007316, ad oggetto Descrizione dei sistemi di gestione e controllo, il Direttore Generale del MIPAAF, Autorità di gestione del FEP 2007/2013, ha effettuato alcuni rilievi scaturenti dall'esame del documento presentato dalla Regione Campania, tra cui, in particolare, l'esigenza nell'ambito della struttura organizzativa per gli interventi a titolarità regionale di prevedere la separazione delle funzioni tra Uffici dell'organismo Intermedio che si occupano della gestione degli interventi e quelli, viceversa, deputati al controllo di I ^ livello;
- con mail del 6 maggio 2010, il Settore Piano Forestale Generale ha trasmesso la nota di riscontro in merito al documento elaborato dalla Regione Campania circa i Sistemi di Gestione e Controllo prevedendo, in relazione ai rilievi evidenziati dall'Autorità di Gestione, la titolarità dei controlli di I ^ Livello per gli interventi FEP 2007/2013 in capo al Settore Foreste Caccia e Pesca, autonomo e distinto rispetto alle altre strutture amministrative, di guisa da assicurare il principio della separazione delle funzioni;

**TENUTO CONTO** che

- con Deliberazione di Giunta regionale del 31.12.2009, n. 1965, è stato conferito l'incarico di dirigente del Settore per il Piano Forestale Generale dell'AGC 11 al dott. Antonio CAROTENUTO, in sostituzione della dott.ssa Daniela LOMBARDO, già designata Referente regionale per l'Autorità di gestione nazionale;
- è necessario conformare la struttura del FEP Campania ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo, stabiliti dalla disciplina comunitaria, che stabiliscono, tra gli altri, l'osservanza del principio della separazione delle funzioni nell'ambito dello stesso plesso amministrativo, tra uffici deputati alla gestione degli interventi e quelli che si occupano del controllo, ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (CE) n. 1198/2006;

**RITENUTO** pertanto,

- procedere all'approvazione dello schema di Convenzione da sottoscrivere tra AGEA – l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Organismo Pagatore Nazionale, in qualità di Autorità di Certificazione del Fondo Europeo della Pesca (FEP), e la Regione Campania, in qualità di Organismo Intermedio, nell'ambito del Fondo Europeo della Pesca 2007/2013;
- alla stregua della ricognizione effettuata, necessario porre mano alla struttura organizzativa regionale del FEP Campania, in modo da adeguarla, da un lato, all'avvicendamento del personale dirigenziale preposto ai Settori coinvolti nella gestione del Fondo;
- di individuare il Settore Foreste Caccia e Pesca dell'Area di Coordinamento 11 – Attività Sviluppo Settore Primario, quale struttura deputata ad effettuare i controlli di I ^ Livello per gli interventi del FEP Campania 2007/2013.

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra AGEA – l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Organismo Pagatore Nazionale, in qualità di Autorità di Certificazione del Fondo Europeo della Pesca (FEP), e la Regione Campania, in qualità di Organismo Intermedio, nell'ambito del Fondo Europeo della Pesca 2007/2013, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante (Allegato A);
- di dare mandato al Coordinatore dell'AGC 11 - Sviluppo Attività Settore Primario di procedere alla sottoscrizione della Convenzione suddetta;
- di designare quale Referente regionale per l'Autorità di gestione nazionale del FEP Campania 2007/2013 il Dirigente del Settore del Piano Forestale Generale dell'AGC 11 e quale Referente regionale dell'Autorità di Certificazione Nazionale il funzionario responsabile della Posizione Organizzativa per la certificazione, incardinata nel Settore Bilancio e Credito Agrario dell'AGC 11;
- di individuare il Settore Foreste Caccia e Pesca dell'Area di Coordinamento 11 – Attività Sviluppo Settore Primario, quale struttura deputata ad effettuare i controlli di I ^ Livello per gli interventi del FEP Campania 2007/2013, in modo da garantire il principio della separazione delle funzioni tra Uffici dell'Organismo Intermedio – Regione Campania - che si occupano della gestione degli interventi e quelli, viceversa, deputati al controllo di I ^ livello ;
- di inviare copia della presente delibera al Gabinetto del Presidente, all'Assessore all'Agricoltura, all'Area generale di Coordinamento 11 - Sviluppo Attività Settore Primario e all'AGC 01 Settore 02 - Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario  
*Cancellieri*

Il Presidente  
*Caldoro*

**CONVENZIONE TRA L'AGEA ORGANISMO PAGATORE NAZIONALE - IN QUALITA' DI AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL FONDO EUROPEO DELLA PESCA (FEP) E L'ORGANISMO INTERMEDIO DELLA REGIONE CAMPANIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE IMPUTATE AL FONDO EUROPEO PER LA PESCA - PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007/2013.**

Il giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/2010, presso la sede dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Via Palestro 81, ROMA

il dr. Francesco Vincenzo Sofia in qualità di responsabile dell'Autorità di Certificazione (in seguito AdC)

**E**

\_\_\_\_\_, in qualità di referente pro-tempore dell'Autorità di Certificazione per l'Organismo Intermedio della Regione Campania, (in seguito O.I.), elettivamente domiciliato per la carica presso gli uffici della stessa, con sede in \_\_\_\_\_

di seguito denominati anche Parti,

**PREMESSO CHE**

- 1) l'articolo 274 del Trattato che istituisce l'Unione Europea stabilisce che gli Stati Membri devono cooperare con la Commissione per garantire il rispetto della buona gestione finanziaria. In merito, il Reg.(CE) 1198/2006 specifica le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione Europea;
- 2) l'efficacia e la trasparenza delle attività del FEP esigono una precisa definizione delle responsabilità degli Stati Membri e della Comunità. Queste responsabilità dovrebbero essere specificate in ciascuna fase della programmazione della sorveglianza, della valutazione e del controllo. Ferme restando le competenze della Commissione, la responsabilità dell'attuazione e del controllo degli interventi dovrebbe spettare in primo luogo agli Stati Membri;
- 3) gli Stati Membri, pertanto, dovrebbero adottare misure adeguate a garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. A tal fine è opportuno che essi designino, per ciascun programma operativo, un'Autorità di Gestione, un'Autorità di Certificazione ed una Autorità di Audit, definendone le rispettive competenze. Queste dovrebbero principalmente riguardare la buona gestione finanziaria, l'organizzazione della valutazione, la certificazione delle spese, l'audit ed il rispetto del diritto

comunitario. E' opportuno prevedere riunioni periodiche tra la Commissione e le Autorità Nazionali ai fini di sorveglianza;

- 4) il ricorso a mezzi elettronici per lo scambio delle informazioni e dei dati finanziari consente una semplificazione delle procedure, un potenziamento dell'efficienza e della trasparenza e un risparmio di tempo. Per sfruttare pienamente questi vantaggi, senza compromettere la sicurezza degli scambi, è opportuno realizzare un sistema informatico comune e stabilire l'elenco dei documenti di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri. Occorre pertanto precisare il formato che ciascun documento deve avere e fornire una descrizione dettagliata delle informazioni che tali documenti devono contenere. Per gli stessi motivi è necessario precisare le modalità di funzionamento di tale sistema informatico con riguardo all'individuazione della parte responsabile del carico dei documenti e degli eventuali aggiornamenti;
- 5) il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia, per il periodo di programmazione 2007/2013, è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007)6792;
- 6) ai sensi dell'art. 3 lett. (p) e dell'art.58, par.2 del Reg. (CE) 1198/2006, si prevede che lo Stato membro possa designare uno o più organismi intermedi per espletare una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità;
- 7) ogni Stato Membro, nonché le autorità da esso individuate nell'ambito del FEP, sono responsabili anche finanziariamente di tutte le attività svolte, ivi comprese quelle formalmente delegate;
- 8) l'attuazione e la gestione del FEP sono svolte in Italia mediante l'utilizzo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito SIGC), nell'ambito del Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (di seguito SIPA);
- 9) ai sensi della presente convenzione, le parti individuano le proprie funzioni ed i propri profili di responsabilità, nel rispetto della pertinente normativa comunitaria;
- 10) gli artt.58, par.2 del Reg.(CE) 1198/2006 e 38, par.1 del Reg.(CE) 498/2007 costituiscono la base giuridica del presente atto convenzionale;
- 11) il D.M. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 ottobre 2009 ha costituito l'Autorità di certificazione FEP, incardinata nell'AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Organismo Pagatore Nazionale – Ufficio Certificazione FEP;
- 12) in data 18 settembre 2008 è stato sottoscritto l'Accordo Multiregionale tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Ex Direzione generale della

non di convergenza, inerente l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca nell'ambito del Programma operativo 2007-2013;

13) in data 26/03/2010 è stata sottoscritta la "Convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ex Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di Autorità di Gestione e la Regione Campania in qualità di Organismo Intermedio nell'ambito delle misure del Fondo Europeo della Pesca".

14) in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ con provvedimento \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ è stato designato  
\_\_\_\_\_ quale Referente per l'attività di  
Certificazione delle spese del Fondo europeo per la pesca nell'ambito del Programma operativo 2007-2013;

} AG 2/1

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Articolo 1

#### Oggetto della convenzione e modalità della delega

1. L'AdC delega all'O.I. che dichiara di accettare, l'esercizio di taluni compiti tra quelli previsti dal Reg.(CE) 1198/2006, secondo quanto specificato all'art. 3 della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina il rapporto fra le parti per l'esercizio dei compiti delegati ai sensi del comma 1 del presente articolo, con riferimento esclusivo alle misure gestite dall'O.I. nell'ambito della Convenzione per la gestione di cui al punto 13 delle premesse.
3. I predetti compiti sono esercitati dall'O.I. mediante il pieno utilizzo del SIGC, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite in maniera congiunta e condivisa in seno alla cabina di regia, al fine di assicurare omogeneità sull'intero territorio nazionale.

### Articolo 2

#### Definizioni

Nell'ambito della presente convenzione si utilizzano le seguenti definizioni:


- **programma operativo**: un singolo documento elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione contenente una serie coerente di assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP;
- **programmazione**: il processo di organizzazione, decisione e finanziamento per fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi prioritari del FEP;
- **asse prioritario**: una delle priorità in un programma operativo comprendente un gruppo di misure connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili;
- **misura**: una serie di operazioni finalizzate all'attuazione di un asse prioritario;
- **operazione**: un progetto selezionato secondo i criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza e attuato da uno o più beneficiari che consente la realizzazione degli obiettivi dell'asse prioritario al quale si riferisce;
- **beneficiario**: una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale dell'aiuto pubblico;
- **spesa pubblica**: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti regionali e locali e delle Comunità europee, nonché ogni spesa assimilabile. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali od organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- **obiettivo di convergenza**: l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;



- **obiettivo non di convergenza:** l'obiettivo riguardante gli Stati membri e le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza di cui al precedente punto;
- **organismo intermedio:** qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- **irregolarità:** qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale.

### Articolo 3

#### Funzioni delegate e responsabilità

1. L'O.I., in conformità all'art. 60 del Reg. (CE) n. 1198/2006, esercita le seguenti funzioni:
    - a. elabora e trasmette all'AdC le proposte di dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;
    - b. verifica e attesta che la dichiarazione delle spese sia corretta e basata su documenti giustificativi verificabili, conforme alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sostenuta in relazione alle operazioni selezionate per il finanziamento, secondo i criteri applicabili al programma e conformi alle vigenti norme comunitarie e nazionali;
    - c. si accerta che le informazioni ricevute da parte dell'O.I. dell'AdG in merito alle procedure e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa costituiscano un'adeguata base di certificazione;
  2. L'O.I., in conformità all'art. 75 del Reg. (CE) n. 1198/2006, elabora e trasmette entro il 31 marzo ogni anno all'AdC una previsione delle probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo.
- 

3. L'O.I., in conformità all'art. 46 del Reg. (CE) n. 498/2006, elabora e trasmette all'AdC entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione relativa agli importi revocati, recuperati e da recuperare.
4. L'O.I. garantisce la piena conformità alla normativa comunitaria e nazionale pertinente della propria attività, nell'ambito della propria responsabilità amministrativo-contabile.
5. Ai fini dell'attuazione operativa della presente Convenzione, l'O.I. opera secondo le Linee Guida Procedurali approvate congiuntamente dalle Parti.

#### **Articolo 4**

##### **Accesso dell'O.I. al Sistema Informativo**

1. L'O.I. utilizza le apposite funzionalità, fornite dal SIGC in ambito SIPA, previa opportuna regolamentazione e profilazione delle utenze da parte dell'AdC.
2. L'O.I. si impegna al corretto utilizzo di dette funzionalità per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla presente convenzione.
3. Le parti si danno reciprocamente atto della veridicità delle operazioni svolte all'interno del SIGC, nonché della loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale ai fini della certificazione delle spese da imputare al FEP.
4. In casi di forza maggiore, segnatamente di difettoso funzionamento del sistema informatico per lo scambio di dati o di interruzione della connessione, l'O.I. può trasmettere all'AdC i documenti previsti al precedente art.3 con modalità alternative tra le quali anche il supporto cartaceo; una volta cessata la causa di forza maggiore, gli O.I. assicurano la tempestiva registrazione dei citati documenti nel sistema informatico.
5. L'AdC si impegna a promuovere le necessarie attività formative a favore dell'O.I. ai fini dell'utilizzo del sistema informatico.

#### **Articolo 5**

##### **Aggiornamento e validazione delle procedure**

- 
1. L'AdC, ai sensi dell'art. 58, par.2 del Reg.(CE) 1198/2006, riceve e valida in anticipo il manuale delle procedure elaborato dall'O.I.. La validazione è svolta anche in relazione al livello di qualità amministrativa atteso, definito in base alla pertinente normativa comunitaria ed ai documenti di lavoro in materia di attività di certificazione delle spese imputate al FEP, prodotti dalla Commissione.

2. Il procedimento di cui al comma 1 viene ripetuto annualmente, anche in caso di assenza di modifiche alla normativa comunitaria e nazionale.
3. Della validazione iniziale e della revisione annuale viene mantenuta traccia documentale, attraverso apposito verbale conservato agli atti dell'AdC e riportato nell'attestato annuale prodotto dall'O.I. di cui all'art.6, comma 3.

## **Articolo 6**

### **Obblighi dell'O.I.**

1. L'O.I. si obbliga a sottoporsi ai controlli di qualità periodici, realizzati anche tramite specifiche funzioni di monitoraggio inserite nel SIPA.
2. In relazione ai rapporti dell'Autorità di Audit, redatti a seguito di attività svolta ai sensi dell'art.61 lett. (a) e (b) del Reg.(CE) 1198/2006, l'AdC si riserva la facoltà di sottoporre l'O.I. a controlli di revisione diversi dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'O.I. produce annualmente una dichiarazione nel quale attesta:
  - di essere in grado di svolgere i compiti oggetto di delega;
  - la propria consistenza organica e ogni variazione avvenuta nell'anno di riferimento;
  - le azioni correttive intraprese a seguito di osservazioni derivanti dai controlli di cui al comma 1 del presente articolo o di rapporti di audit ai sensi del comma 2, formulate nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento;
  - l'ubicazione della documentazione fisica inerente l'attività delegata ed i relativi tempi di messa a disposizione in caso di controllo esterno;
4. L'O.I. si obbliga a fornire, per la parte di propria competenza, anche tramite SIPA, tutte le informazioni richieste ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) 1198/2006 e dell'art. 46 del Reg.(CE) 498/2007, entro i termini indicati al precedente art.3.
5. Tutte le informazioni e la documentazione di cui al presente articolo sono altresì rese disponibili per corrispondere a richieste formulate da istituzioni comunitarie o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit.

## **Articolo 7**

### **Obblighi dell'AdC**

1. L'AdC informa l'O.I. sullo stato di avanzamento delle proposte di certificazione e dei corrispondenti rimborsi.

2. L'AdC informa e rende partecipe l'O.I. circa l'avanzamento delle eventuali procedure di rettifica finanziaria afferenti spese di sua competenza.
3. L'AdC assicura l'aggiornamento del SICG in considerazione delle variazioni normative ovvero delle azioni necessarie condivise con l'autorità di Audit.

## **Articolo 8**

### **Durata della convenzione. Condizioni per il recesso, avocazione, revoca.**

1. La presente convenzione, inerente la certificazione delle spese da imputarsi al FEP, deve intendersi efficace per il periodo di programmazione nonché per l'eventuale periodo occorrente per la successiva rendicontazione.
2. Il recesso dalla presente convenzione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, deve essere comunicato con preavviso di 60 giorni. Il recesso della convenzione comporta l'estinzione della delega da parte dell'AdC.
3. In caso di inadempimento di obblighi ritenuti essenziali da parte dell'AdC, questa può intimare all'O.I. di adempiere, fissando un termine non inferiore a 30 giorni. Decorso tale termine, ove persistenza l'inadempimento, la presente convenzione deve ritenersi risolta di diritto, mediante invio di una mera comunicazione da parte dell'AdC. La risoluzione della presente convenzione implica l'integrale avocazione dei poteri in capo all'AdC.

## **Articolo 9**

### **Principio di leale collaborazione**

4. Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad un'attuazione della presente convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
5. Le parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza con i principi di semplificazione ed efficacia degli interventi.

## **Articolo 10**

### **Revisione della convenzione**

1. Le parti convengono sul reciproco obbligo di adeguare la presente convenzione, in modo tempestivo ed efficace, attraverso la stipula di atti modificativi o aggiuntivi in

conseguenza di sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento ovvero di osservazioni, che riguardino specificamente la convenzione medesima, formulate dai servizi della Commissione UE, a seguito di visite ed accertamenti.

## Articolo 11

### Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Le parti si attengono alla legislazione vigente in materia di privacy ed, in particolare, alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e succ. mod. e int. con particolare riguardo alle norme sulla eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati contenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art.25 del Decreto medesimo.
2. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle predette banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e verrà svolto nel rispetto delle norme di sicurezza indicate nel cit. Decreto.

## Articolo 12

### Disposizioni Finali

1. La presente convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della vigente normativa.
2. Le premesse formano parte sostanziale del presente atto.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle specifiche normative in vigore nelle materie oggetto di accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'AdC

Per l'O.I.

Roma,

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. dichiarano di accettare e di approvare specificamente, previa lettura, le clausole seguenti: artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'AdC

Per l'O.I.